

Codice procedura: 4544

Classifica: CT_047_RIF4544

Proponente: Marino Corporation s.r.l.

OGGETTO: “*Modifiche all’impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, sito in Strada Cavaliere Bosco n. 27*”

Procedimento: Valutazione preliminare ai sensi dell’ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 541/2026 del 29/05/2026

Codice procedura	4544
Classifica	CT_047_RIF4544
Procedura	Valutazione preliminare ai sensi dell’ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Oggetto	<i>Modifiche all’impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, sito in Strada Cavaliere Bosco n. 27</i>
Procedura finanziata	Opera Privata
Proponente	Marino Corporation s.r.l.
Sede Legale	Strada Cavaliere Bosco n. 27 – Santa Maria di Licodia (CT)
Legale Rappresentante	Marino Nunziata
Progettisti	Ing. Giorgio Bonuso Ing. Giuseppe Puleo Dott. Arch. Alberto Maria Patti
Località del progetto	Strada Cavaliere Bosco n. 27, Comune di Santa Maria di Licodia (CT)
Data presentazione al dipartimento	prot. DRA n. 19709 del 23/03/2026
Data procedibilità	prot. DRA n. 20629 del 25/03/2026
Avviso Pubblico	
Versamento oneri istruttori	6.000,00 €
Conferenze di servizio	No
Responsabile del procedimento	Arch. Antonino Polizzi
Responsabile istruttore del dipartimento	Dott. Michele Ricco
Contenzioso	No

Condivisione con G.I.	23/04/2026
-----------------------	------------

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 13.06.2017 n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 36 del 14/02/2022 “*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (V.Inc.A.) ed abrogazione dei decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 237 del 29/06/2023 “*Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (V.Inc.A.)*”;

VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di Legalità stipulato tra la Regione Siciliana - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture della Regione Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23/05/2011 e ss.mm.ii., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all’esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e s.m.i., recante: “*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*”;

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO l’art. 25 della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTO l’art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 412 del 18 maggio 2016 di approvazione della modulistica per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 di regolamentazione del funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è stato sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020;

VISTO il D.A. n. 194/Gab del 31 maggio 2023, di regolamentazione del funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è stato sostituito il sopracitato D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021;

VISTO il D.A. n. 252/Gab del 06/07/2023, con il quale è stata disposta l'entrata in vigore dei decreti assessoriali A.R.T.A. nn. 194/Gab e 195/Gab del 31/05/2023 entro e non oltre il 01 agosto 2023, con contestuale cessazione dell'efficacia del D.A. n. 265/Gab del 15/12/2021 e del D.A. n. 06/Gab del 19/01/2022;

VISTO il D.D.G. n. 92/DRA del 12/02/2024 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15.03.2024), recante: *Approvazione delle check-list per l'omogeneizzazione della documentazione in ingresso alla Commissione tecnica specialistica*;

VISTO il D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*”, convertito con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101;

VISTO il Decreto MASE 28 giugno 2024 n. 127 recante: “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”, entrato in vigore in data 26/09/2024;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 9462/GAB del 14/10/2024 avente ad oggetto “*D.P.R. 13.06.2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”, e le successive disposizioni del Dirigente Generale DRA, giusta nota prot. n. 72452 del 15.10.2024;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 9490/GAB del 17/10/2024 avente ad oggetto “*Procedure di VIA e AIA per impianti di gestione di rifiuti*”, e le successive disposizioni del Dirigente Generale DRA, giusta nota prot. n. 73289 del 17.10.2024;

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante: “*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*”, convertito nella Legge n. 191 del 13 dicembre 2024 (Decreto Ambiente);

VISTO il QUADERNO ISPRA n. 33/2024 pubblicato nel dicembre 2024, recante *I PIANI COMUNALI DEL VERDE: STRUMENTI PER RIPORTARE LA NATURA NELLA NOSTRA VITA?*.

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante: *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*;

VISTO il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA la L.R. 7 luglio 2020, n. 13, recante: *Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti*;

VISTO il D.lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.lgs. 31.12.2023 n. 209 e s.m.i. Correttivo del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.L. 21.05.2025 n. 73 (Decreto Infrastrutture) convertito con modificazioni nella L. n. 105 del 18/07/2025;

VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A. al n. 19709 del 23/03/2026, con la quale la società Proponente, Marino Corporation s.r.l., ha trasmesso istanza di attivazione della procedura di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con oggetto “*Modifiche all’impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Strada Cavaliere Bosco n. 27 nel comune di Santa Maria di Licodia (CT) - autorizzato ex art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con D.D.G. del D.R.A.R. n. 1513 del 12/10/2011*”;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 20629 del 25/03/2026 inviata dal Servizio 1 del DRA al Nucleo di Coordinamento della CTS, recante Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e Responsabile del procedimento e trasmissione pratica alla CTS;

VISTI i seguenti elaborati caricati dal Proponente sul portale SI-VVI della Regione Siciliana:

N.ro	Tipo documento	Descrizione	Nome
1802 12	01 - istanza di attivazione della procedura	01 - istanza di attivazione della procedura	01_rs04ist0001a0-istanza_valutazione_preliminare.pdf
1802	04 - quietanza oneri	04 - quietanza oneri istruttori	18-rs04roi0018a0-



13	istruttori		quietanza_oneri_istruttori.pdf
1802 14	90 - shape files (zip)	90 - shape files (zip)	22_rs04gis0022a0_-_shapefile.zip
1802 15	22 - elenchi elaborati	Elenco elaborati trasmessi	02_rs04eet0002a0_-_elenco_elaborati-signed-signed.pdf
1802 16	99 - altra documentazione	03_rs04add0003a0 ordinanza comm. 419 del 28.04.2006	03_rs04add0003a0_ordinanza_comm._419_del_28.04.2006.pdf
1802 17	99 - altra documentazione	04_rs04add0004a0 ordinanza comm. N. 420 del 28.04.06	04_rs04add0004a0_ordinanza_comm._n.420_del_28.04.06.pdf
1802 18	99 - altra documentazione	05_rs04add0005a0 drs 890 del 09.09.2008	05_rs04add0005a0_drs_890_del_09.09.2008.pdf
1802 19	99 - altra documentazione	06_rs04add0006a0 d.d.s 178srb del 03.06.09	06_rs04add0006a0_d.d.s_178srb_del_03.06.09.pdf
1802 20	99 - altra documentazione	07_rs04add0007a0 ddg 1513 del 12.10.11	07_rs04add0007a0_ddg_1513_del_12.10.11.pdf
1802 21	99 - altra documentazione	08_rs04add0008a0 dds 61 del 29.01.13	08_rs04add0008a0_dds_61_del_29.01.13.pdf
1802 22	99 - altra documentazione	09_rs04add0009a0 dds 495 del 20.04.16	09_rs04add0009a0_dds_495_del_20.04.16.pdf
1802 23	99 - altra documentazione	10_rs04add0010a0 ddg n. 762 del 13.07.2018	10_rs04add0010a0_ddg_n._762_del_13.07.2018.pdf
1802 24	99 - altra documentazione	11_rs04add0011a0 _nota prot n. 16869 del 28.04.2021	11_rs04add0011a0 _nota_prot_n._16869_del_28.04.2021.pdf
1802 25	99 - altra documentazione	12_rs04add0012a0 _nota provincia di ct 19-21.01.22	12_rs04add0012a0 _nota_provincia_di_ct_19-21.01.22.pdf
1802 26	99 - altra documentazione	13_rs04add0013a0 _340_ddg _del 26.04.22	13_rs04add0013a0 _340_ddg _del_26.04.22.pdf
1802 27	99 - altra documentazione	14_rs04add014a0 ddg_1429 del 12.12.22	14_rs04add014a0_ddg_1429_del_12.12.22.pdf
1802 28	99 - altra documentazione	15_rs04add0015a0 - lista di controllo-signed	15_rs04add0015a0_-_lista_di_controllo-signed.pdf
1802 29	06 - lettera affidamento incarico	16_rs04add0016a0 - lettera dincarico tecnico abilitato	16_rs04add0016a0_-_lettera_dincarico_tecnico_abilitato.pdf
1802 30	06 - lettera affidamento incarico	17_rs04add0017a0 _dichiarazione elenco professionisti	17_rs04add0017a0_-_dichiarazione_elenco_professionisti.pdf
1802 31	99 - altra documentazione	19_rs04rel0019a0 - relazione tecnica-signed-signed	19_rs04rel0019a0_-_relazione_tecnica-signed-signed.pdf
1802 32	20 - elaborati di progetto	20_rs04aeg0020a0 - planimetria di progetto-signed	20_rs04aeg0020a0_-_planimetria_di_progetto-signed.pdf
1802 33	20 - elaborati di progetto	21_rs04aeg0021a0 _inquadramento territoriale-signed	21_rs04aeg0021a0_-_inquadramento_territoriale-signed .pdf

LETTO l'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale dispone che “*Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite*

liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”, e l'art. 6 comma 9 bis del medesimo D.lgs. che dispone: “Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9”.

CONSIDERATO che, nella lista di controllo depositata ai fini della valutazione preliminare, il proponente riconduce l'impianto alle tipologie progettuali di cui al punto 7, lett. t), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, relativo agli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare D15, e al punto 7, lett. z.a), del medesimo Allegato IV, relativo agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante le operazioni ivi indicate;

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

CONSIDERATO che il progetto riguarda interventi di ottimizzazione tecnica e gestionale di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi esistente, ubicato nel Comune di Santa Maria di Licodia.

L'impianto “è stato valutato ed autorizzato da ultimo con:

- *D.R.S. n. 890 del 09/09/2008: Giudizio di compatibilità ambientale positivo (VIA) con prescrizioni, di modifica dell'O.C. n° 419 del 28/04/06*
- *D.D.G. n. 1429 del 12/12/22: Autorizzazione ai sensi art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di modifica dei decreti e ordinanze commissariali precedenti emessi*

“La Marino Corporation è in regime di certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001 e si è dotata del “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazioni dei rifiuti”, redatto ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018 (convertito in Legge 132/2018).”

CONSIDERATO che il proponente intende apportare alcune modifiche all'impianto attualmente autorizzato sinteticamente riassumibili nei seguenti punti principali:

- *“Ammodernamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche prima dello scarico in fognatura;*
- *Aumento delle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso in impianto, non oltre il 10% delle quantità già valutate ed autorizzate...”;*
- *Integrazione dell'elenco dei codici EER in ingresso in impianto;*
- *Variazione del lay-out di progetto valutato in sede di procedura di V.I.A. conclusa con il D.R.S. n. 890/08;*
- *Utilizzo della tettoia e delle baie, già realizzate, per lo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi, così da rispondere alle BAT di settore e rendere più agevole la movimentazione interna con*

conseguente migliore fruizione e gestione degli spazi esistenti”;

Il proponente inoltre precisa che:

- *Resta invariata la superficie occupata dall'impianto che ricade nella zona artigianale D1 periferica al comune di Santa Maria di Licodia*
- *Tutte le caratteristiche intrinseche e di funzionamento dell'impianto di stoccaggio, quali ad esempio l'utilizzo di serbatoi o di aree con pavimentazione impermeabilizzata, restano invariate rispetto a quanto già noto a tutti gli Enti preposti al controllo e al rilascio di pareri e autorizzazioni...”*
- *Restano invariati gli scarichi ed i punti di emissione, con i relativi presidi ambientali a monte, già valutati in sede di emissione dei pareri e decreti autorizzativi dell'impianto...”*

CONSIDERATI i principali provvedimenti che hanno interessato l'impianto, così come riportati dal proponente in relazione tecnica e di seguito riassunti:

- **O.C. n. 419 del 28/04/2006 e O.C. n. 420 del 28/04/2006:** l'impianto viene originariamente assentito come struttura integrata per autodemolizione, recupero materiali e stoccaggio rifiuti.
- **D.R.S. n. 890 del 09/09/2008:** viene espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'estensione dello stoccaggio ad altre tipologie di rifiuti, senza previsione di nuove opere. Le potenzialità risultano pari a 5.801 t/a di rifiuti non pericolosi e 1.206 t/a di rifiuti pericolosi.
- **D.D.S. n. 178 del 03/06/2009 e D.D.G. n. 1513 del 12/10/2011:** viene ampliato l'elenco dei codici CER e rinnovata l'autorizzazione ex art. 208, con conferma della potenzialità dell'impianto e autorizzazione dell'operazione R4, di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che la ditta ha dichiarato di non aver mai eseguito per motivi logistici.
- **D.D.S. n. 61 del 29/01/2013:** viene autorizzato il sistema di emissioni in atmosfera relativo agli sfiati dei silos di stoccaggio dei rifiuti liquidi.
- **D.D.S. n. 495 del 20/04/2016:** viene autorizzato un nuovo lay-out e l'ingresso del codice CER (101112), con incremento dei rifiuti non pericolosi fino a 5.873 t/a.
- **D.D.G. n. 762 del 13/07/2018:** autorizza l'ingresso di ulteriori codici CER *“la cui fonte che genera il rifiuto ed il processo che lo ha prodotto sono contemplati nell'elenco dei codici CER del SIA concessi con DRS 890/08”*, nonché un diverso lay-out d'impianto. Vengono inoltre autorizzate le operazioni R12, D13 e D14, dichiarate dalla ditta come mai eseguite per motivi logistici.

“Inoltre, il D.D.G. n° 762 del 13/07/18 sancisce la rinuncia da parte della ditta all'attività di centro di autodemolizione mantenendo in essere l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.”

- **Nota prot. 16869 del 28/04/2021:** il Dipartimento Acqua e Rifiuti consente la prosecuzione dell'esercizio nelle more del rinnovo autorizzativo, subordinando la definizione del procedimento agli esiti delle procedure ambientali.
- **Nota Provincia di Catania del 21/01/2022:** a seguito del sopralluogo del 19/01/2022, viene dato atto che *“Tutti i settori all'interno del capannone sono conformi a quanto previsto nella planimetria autorizzata”*, circostanza rilevante ai fini della ricostruzione dello stato assentito dell'impianto.

- **D.D.G. n. 340 del 26/04/2022:** autorizza l'ingresso in impianto di ulteriori codici CER ritenuti *“compatibili con l'attuale configurazione impiantistica”* e fissa i quantitativi di riferimento per la gestione dei rifiuti. In particolare, il provvedimento conferma 5.873 t/a per i rifiuti non pericolosi, con limite giornaliero di 20 t/g, e 1.206 t/a per i rifiuti pericolosi, con limite giornaliero di 4 t/g; stabilisce inoltre che lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi in R13+D15 non debba superare 50 t.
- **D.D.G. n. 1429 del 12/12/2022:** interviene, su richiesta della ditta, a modifica del D.D.G. n. 340/2022, precisando e rimodulando i quantitativi in ingresso. In particolare, per i rifiuti non pericolosi viene confermato il quantitativo annuo di 5.873 t/a, consentendo l'ingresso giornaliero fino a 30 t, nel rispetto del valore medio di 20 t/g su base mensile e annuale; per i rifiuti pericolosi viene confermato il quantitativo annuo di 1.206 t/a, consentendo anche in questo caso un ingresso giornaliero fino a 30 t, nel rispetto del valore medio di 4 t/g su base mensile e annuale. Restano validi, per quanto non modificato, i contenuti e le prescrizioni del D.D.G. n. 340/2022.

La relazione rappresenta che, a decorrere dal 2018, l'impianto svolge esclusivamente *“operazioni di stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183 lett. aa) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., conferiti da terzi o prelevati con propri mezzi”*. Tale assetto gestionale viene ricondotto alla funzione propria dello stoccaggio intermedio, in quanto le operazioni risultano finalizzate *“ad ottimizzare i carichi e, quindi, i costi di trasporto verso gli impianti di destino finale (recupero o smaltimento)”*. In tale prospettiva, le successive variazioni dell'elenco dei codici CER in ingresso sono ricondotte dalla relazione a esigenze di mercato, con conseguente necessità di adeguare il lay-out dell'impianto attraverso una diversa distribuzione degli spazi interni ed esterni destinati allo stoccaggio.

Dalla ricostruzione dei titoli autorizzativi emerge la progressiva evoluzione dell'impianto, che *“nasce come centro di demolizione veicoli e centro di stoccaggio per poi essere convertito totalmente, dal 2018, a mero impianto di stoccaggio R13 e D15”*. La relazione evidenzia, inoltre, che *“le operazioni R4, R12, D13 e D14 non sono mai state eseguite, come dichiarato dalla ditta, per motivi logistici”*. Quanto alla tettoia e alle baie, viene precisato che tali strutture, secondo quanto dichiarato dalla ditta, non sarebbero mai state utilizzate per lo stoccaggio o per altre attività sui rifiuti, pur risultando note al Dipartimento Acqua e Rifiuti e agli Enti di controllo.

Permane, infine, la pendenza del procedimento di rinnovo autorizzativo dell'impianto, nonostante i continui scambi di note e documenti intercorsi con l'Amministrazione, come richiamato anche nel D.D.G. n. 1429 del 12/12/2022 del Dipartimento Acqua e Rifiuti.

CONSIDERATO che l'impianto è sito nel Comune di Santa Maria di Licodia, in Strada Cavaliere Bosco n. 27, ed è un'installazione già esistente e operativa. L'area insiste catastalmente sulle particelle 604 e 605, ex 451 e 473, del foglio 16 del Comune di Santa Maria di Licodia. Il proponente afferma che tali particelle sono nella disponibilità della Marino Corporation s.r.l. e *“ricadono in zona D1 per insediamenti produttivi”*.

Quanto all'inquadramento territoriale il proponente rappresenta che *“l'impianto, ubicato a nord-est del centro abitato, risulta facilmente raggiungibile tramite la SS284, che conduce a nord verso Biancavilla e a sud verso Paternò, senza che i mezzi conferitori debbano attraversare alcun centro abitato per raggiungere l'impianto; l'accesso all'impianto avviene dalla Strada Cavaliere Bosco”*.

Ai fini dei criteri localizzativi, il proponente richiama il paragrafo 1.7 del PRGRU e il Capitolo 20 del PRGRS, evidenziando che la localizzazione in area produttiva costituisce criterio preferenziale, anche in applicazione dell'art. 196, comma 3, del D.lgs. 152/2006, secondo cui *“le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali”*. In tale prospettiva, la relazione indica, tra i criteri preferenziali applicabili all'impianto, la collocazione in zona D1, la viabilità di accesso tramite SS284 senza attraversamento di centri abitati e la vicinanza alle reti per la fornitura di energia elettrica.

Con riferimento al criterio della distanza dal centro abitato, il proponente richiama la distanza minima di 3 km prevista dalla pianificazione regionale. In particolare, il PRGRU stabilisce che *“è fissata una distanza minima di km 3 [...] tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero [...] e i vicini centri urbani”*, e che *“le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto al perimetro del centro abitato”*, come definito dall'art. 3, comma 1, punto 8, del D.lgs. n. 285/1992.

La relazione riporta quindi il chiarimento del PRGRS secondo cui, per il fattore ambientale *“Distanza dal nucleo urbano”*, la distanza minima di 3 km costituisce criterio *“Escludente”* per i nuovi impianti e criterio *“Penalizzante”* per gli impianti esistenti. Viene altresì richiamato il passaggio secondo cui *“il criterio PREFERENZIALE legato alla localizzazione degli impianti nelle aree industriali già individuate negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti [...] deve essere inteso come prevalente rispetto al criterio ESCLUDENTE legato alla fascia di 3 km dai nuclei urbani”*.

Sulla base di tale ricostruzione, il proponente afferma che l'impianto, trovandosi *“sull'area per insediamenti produttivi del Comune ubicata al confine nord-est del centro abitato”*, rientrerebbe nella fattispecie sopra descritta e sarebbe ubicato in area idonea all'attività svolta. La relazione aggiunge che le modifiche proposte non comporterebbero il coinvolgimento di ulteriori criteri penalizzanti o escludenti previsti dai Piani richiamati e conclude che non risultano ulteriori criteri penalizzanti o escludenti applicabili all'impianto.

Per quanto concerne il regime vincolistico, il proponente dichiara che, dalla cartografia esaminata, il sito non risulta sottoposto a vincoli di carattere ambientale. In particolare:

- Non sono presenti né Zone di Protezione Speciale (ZPS) né Siti di Interesse Comunitario/Zone Speciali di Conservazione (SIC/ZSC), essendo il più vicino di tali siti “Monte Arso” (SIC/ZSC ITA 070024), ubicato a una distanza di poco più di 4,5 km in linea d'aria, in direzione NE;
- Non sono presenti aree di rilevanza ambientale, essendo la più vicina il Parco dell'Etna, ubicato a circa 3,2 km;
- Non sono altresì presenti aree SIN, essendo la più vicina a circa 2,35 km, individuata nell'Area SIN Biancavilla;
- Da un esame del portale SIVVI non risultano altre procedure incardinate presso l'ARTA in un vasto intorno dell'impianto; pertanto, secondo il proponente, è possibile escludere ogni possibile “effetto cumulo” con altri progetti;
- Non sono presenti vincoli individuati dal Piano di Assetto Idrogeologico relativamente alla pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione o alla pericolosità e rischio di carattere geomorfologico;
- Non sono presenti vincoli individuati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Quanto ai vincoli di carattere territoriale, il proponente dichiara che:

- Non sono presenti vincoli di carattere idrogeologico;
- Non sono presenti vincoli paesaggistici, ex L. 1497/1939;
- Non sono presenti vincoli archeologici, riferiti a beni e aree archeologiche;
- Non sono presenti aree boscate;
- Non sono previste, nei Piani Regionali di Gestione Rifiuti, altre attività di trattamento rifiuti in un vasto intorno dell'impianto.

CONSIDERATO che, per quanto concerne le caratteristiche dell'impianto autorizzato, la relazione indica quali operazioni autorizzate le attività *“R13 e D15 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006.”*

In ordine alle quantità autorizzate, il proponente riporta quanto segue:

- Rifiuti non pericolosi:
 - 5.873 t/a con quantità max (picco) in ingresso di 30 t/g e valore medio (su scala mensile ed annuale) di 20 t/g;
 - 721,15 t di stoccaggio istantaneo.
- Rifiuti pericolosi:
 - 1.206 t/a con quantità max (picco) in ingresso di 30 t/g e valore medio (su scala mensile ed annuale) di 4 t/g;
 - 50 t di stoccaggio istantaneo.

CONSIDERATO che la relazione rappresenta che *“allo stato attuale la Marino Corporation s.r.l. dispone di spazi per la movimentazione dei rifiuti (carico e scarico) e per lo stoccaggio di rifiuti sia al di fuori del capannone, sia all'interno dello stesso”*.

“L'impianto è totalmente delimitato da una recinzione avente un'altezza totale di 2,50 m, costituita da un muro in cls armato, sovrastato da una recinzione metallica”

“I rifiuti in ingresso allo stabilimento sono conferiti, mediante automezzi debitamente autorizzati, e sono ispezionati per verificare preliminarmente la presenza di eventuali materiali non conformi. Il rifiuto, prima di essere codificato e messo in riserva, viene sottoposto alle operazioni di pesa posizionata in prossimità dell'ufficio accettazione.”

“Quando i rifiuti messi in riserva raggiungeranno la quantità ritenuta opportuna, vengono conferiti presso impianti di destino autorizzati.”

“Per i rifiuti non standardizzati e non pericolosi “assoluti” viene richiesta dal Gestore analisi di caratterizzazione ai fini della classificazione dei rifiuti medesimi.”

Area di carico e scarico

“La sezione di carico e scarico automezzi è esterna al capannone, dove gli automezzi sostano per il tempo necessario allo scarico dei rifiuti in arrivo all'impianto o al carico dei rifiuti in partenza per la destinazione finale; secondo quanto dichiarato dalla ditta la pavimentazione esterna (spessore di circa 20 cm) è in calcestruzzo e rete elettrosaldata.”

Tutta l'area di scarico è pavimentata con una pendenza confluyente verso le grate di raccolta delle acque meteoriche”.

Area di stoccaggio



“Le aree di stoccaggio, secondo quanto dichiarato dalla ditta, sono realizzate su pavimentazione industriale...”; “munite di cartellonistica... che riportano i codici EER temporaneamente stoccati”.

Gli spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti attualmente possono essere così schematizzati

- Esterno capannone:
 - Settori stoccaggio rifiuti solidi in scarrabili;
 - 10 silos per rifiuti liquidi, della capacità di 5 m³ ciascuno, posti sotto tettoia e all'interno di bacino di contenimento.
- Interno capannone:
 - Settori stoccaggio dei rifiuti solidi;
 - Settori stoccaggio dei rifiuti liquidi; *“tali settori sono delimitati attualmente da un cordolo che, benché efficace dal punto di vista del contenimento, risulta poco pratico per la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'area di stoccaggio; pertanto, il gestore ha deciso di rimuovere tali cordoli e delimitare le aree di stoccaggio con una griglia perimetrale per la raccolta di eventuali sversamenti in caso di fuoriuscita accidentale.”*

La superficie occupata dallo stoccaggio dei rifiuti, nello stato autorizzato, viene indicata come segue:

- All'interno del capannone circa 425 m², inferiore al 60% della superficie totale coperta, pari a circa 954 m²;
- All'esterno del capannone circa 297 m²;
- Settore stoccaggio liquidi esterno al capannone pari a circa 82 m².

Sistema di raccolta delle acque meteoriche

Il proponente afferma che *“le operazioni di stoccaggio avvengono tutte all'interno del capannone o all'esterno in contenitori a tenuta stagna e/o sotto tettoia”* e che, pertanto, *“le acque meteoriche non vengono a contatto con i rifiuti stoccati”*. Le acque meteoriche del piazzale sono convogliate tramite caditoie e trattate mediante sedimentazione e disoleazione prima dell'immissione in fognatura, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Emissioni in atmosfera

“In impianto non vengono svolte attività di lavorazione sui rifiuti ma mero stoccaggio; le emissioni in atmosfera, che si producono sono dovute agli sfiati dei serbatoi posti all'esterno sotto adeguata tettoia; l'impianto è stato autorizzato:

- Con D.D.G. n° 1513 del 12/10/11, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Con D.D.S. n° 61 del 29/01/13, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla collocazione di un sistema di sfiato che convoglia i vapori che si formano all'interno di ciascun serbatoio verso il punto di emissione E1, previo trattamento nell'unità di filtrazione a carboni attivi di tipo Aeropure K500-5-X/V

“Con frequenza annuale sono eseguiti i monitoraggi delle emissioni convogliate, per assicurare l'efficienza del sistema di abbattimento di cui è dotato l'impianto, in corrispondenza del suddetto punto di emissione E1.”

Emissioni sonore

L'impianto ricade in area D1 e, secondo il proponente, non essendo svolte attività di lavorazione sui rifiuti, la matrice rumore non risulterebbe influenzata dalla presenza dell'impianto.

Protezione antincendio

“L’impianto è dotato di Certificato di Prevenzione incendi di cui alla pratica n° 21977 del 2004 così come rinnovata da ultimo con nota del 18/04/2023 con scadenza 13/04/2028.”

Presidi previsti per eventuali sversamenti

“All’interno del capannone potrebbero verificarsi degli sversamenti accidentali di rifiuti liquidi presenti nel materiale in ingresso, pertanto, al fine di limitare lo spandersi di tali liquidi, si procederà a mantenere sempre a disposizione del materiale assorbente costituito da stracci e/o segatura di legno, per un pronto intervento. I rifiuti speciali eventualmente prodotti sono smaltiti attraverso ditta abilitata”

CONSIDERATO che, con riferimento alla proposta di ammodernamento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche, la ditta intende *“efficientare il trattamento delle acque di prima pioggia, prima dello scarico in fognatura sostituendo l’impianto di sedimentazione e disoleazione con uno nuovo, che svolge le stesse attività di depurazione, avente le seguenti caratteristiche”*:

- *“Sistema di filtrazione a coalescenza, dotato di materiale filtrante in poliuretano;”*
- *“Sistema di filtrazione a sabbia;”*
- *“Sistema di filtrazione a carbone attivo.”*

“Restano invariati il punto di scarico e il punto di prelievo per i monitoraggi in autocontrollo.

I fanghi di decantazione dal sistema di depurazione delle acque di prima pioggia del piazzale esterno e della rete fognaria dei reflui civili, previa caratterizzazione, ai sensi della vigente normativa in materia, verranno conferiti ad appositi impianti di smaltimento”.

CONSIDERATO che, con riferimento all’aumento delle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi, la ditta chiede *“un aumento entro il 10% dei quantitativi dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso all’impianto”, pertanto la richiesta della ditta è che l’impianto sia autorizzato per lo stoccaggio di:*

- *6.380 t/a di rifiuti non pericolosi, a fronte dei 5.873 t/a attualmente autorizzati;*
- *1.320 t/a di rifiuti pericolosi, a fronte dei 1.206 t/a attualmente autorizzati.*

La relazione precisa, inoltre, che tale aumento sarebbe sostenuto dagli spazi a disposizione e dall’utilizzo degli stessi presidi ambientali già autorizzati, quali cassoni scarrabili a tenuta, serbatoi e aree di stoccaggio.

In ordine al traffico indotto, il proponente stima che, ipotizzando una portata dei mezzi conferitori pari a circa 26/30 t, l’aumento richiesto implicherebbe *“un surplus di circa 22/25 mezzi all’anno rispetto ai flussi attuali”*. A sostegno di tale stima, la relazione richiama i seguenti elementi:

- *“La viabilità di avvicinamento e di accesso all’impianto non interessa centri urbani”;*
- *“L’impianto è ubicato in area DI”;*
- *“La SS284 è un’arteria di collegamento che, conducendo a nord verso Biancavilla e a sud verso Paternò, risulta assolutamente compatibile con il suddetto traffico veicolare”.*

Sulla base delle argomentazioni sopra richiamate, il proponente conclude che la proposta di aumento, entro il 10%, dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso possa essere considerata *“modifica non sostanziale che non comporta impatti ambientali significativi e negativi sull’ambiente”*, in quanto i nuovi quantitativi sarebbero stoccati mediante *“l’utilizzo di presidi già autorizzati e presenti in impianto”* e *“attraverso lo svolgimento di attività già autorizzate ed esercite*

presso l'impianto".

CONSIDERATO che, con riferimento alla proposta di integrazione dell'elenco dei codici EER in ingresso, la ditta rappresenta l'intenzione di modificare l'elenco attualmente in vigore mediante l'introduzione di ulteriori codici EER, pericolosi e non pericolosi, *"sempre appartenenti ad un capitolo (macrocategoria) e/o ad un sottocapitolo (processo produttivo) da cui origina il rifiuto già comunque valutato ed autorizzato dall'Autorità Competente"*. A tal fine, la relazione riporta l'elenco dei nuovi codici EER per i quali viene richiesta l'autorizzazione, ponendoli in correlazione con i codici EER simili già autorizzati.

A supporto della richiesta, il proponente richiama l'evoluzione autorizzativa dell'impianto, rappresentando che lo stesso, *"nel corso degli anni [...] si è evoluto" da centro di rottamazione ed impianto di stoccaggio a solo impianto di stoccaggio*". La relazione riconduce tale evoluzione anche alle mutate condizioni di mercato, che avrebbero imposto alla ditta di *"adeguare l'elenco dei codici EER in ingresso in impianto"*. Tali adeguamenti sono stati autorizzati dal Dipartimento Acqua e Rifiuti, che li avrebbe ritenuti modifiche non sostanziali; da tali autorizzazioni deriva l'elenco dei codici EER attualmente ammessi in ingresso all'impianto, riportato di seguito.

Codici EER	Descrizione	Codici EER già autorizzati
060101*	Acido solforico e acido solforoso	060102*
060103*	Acido fluoridrico	
060204*	Idrossido di sodio e di potassio	
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	070514
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
070504*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	
130507*	Acque oleose prodotte da separatore olio/acqua	130208*-130802*- 130703*
160303*	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	160304-160306
160305*	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	160505-160506*
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	
190210	Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208* e 190209*	190901-190902-190904
190806*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	190805-190801-190802
190809	Miscele di oli e grassi, prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	
200303	Residui della pulizia stradale	200307
200306	Rifiuti della pulizia delle fognature	

CONSIDERATO che, con riferimento alla proposta di integrazione dell'elenco dei codici EER in ingresso, il proponente rappresenta che le caratteristiche principali dei nuovi codici EER sarebbero simili a quelle relative a rifiuti già autorizzati in ingresso all'impianto. A tal fine, la relazione precisa che saranno utilizzati:

- *“Per lo stoccaggio gli stessi presidi (aree impermeabilizzate, serbatoi, ecc...) valutati ed autorizzati dalle Autorità Competenti e già presenti in impianto”;*
- *“Le stesse procedure e le stesse check list previste nel sistema di gestione ambientale già implementato per l'impianto in parola”.*

Il proponente rappresenta, inoltre, che l'azienda è sottoposta periodicamente a visite ispettive da parte degli organi di controllo sulle modalità e procedure di gestione ambientale adottate, essendo dotata di certificazione ISO 14001 e del *“Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazioni dei rifiuti”*, redatto ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito in Legge 132/2018.

Sulla base di tali elementi, il proponente afferma che *“l'utilizzo dei presidi ambientali già presenti in impianto per lo stoccaggio dei nuovi codici EER è di per sé garanzia che la modifica richiesta non implica nuovi potenziali impatti significativi e/o negativi per l'ambiente”*; e che tali impatti sarebbero invece da considerare solo qualora *“sia potenzialmente interessata una matrice ambientale non valutata nelle precedenti autorizzazioni”*, circostanza in presenza della quale la modifica *“dovrebbe essere sottoposta ad ulteriore valutazione di tipo ambientale”*.

CONSIDERATO che, relativamente alla proposta di utilizzo della tettoia e delle baie, già realizzate, per lo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi, la relazione riporta che la tettoia è stata autorizzata dal Comune di Santa Maria di Licodia con Permesso di Costruire n. 25 del 07/08/2019 ed è stata già realizzata con fine lavori nel dicembre 2020. Come dichiarato dalla ditta, la tettoia e le baie:

- *“Fanno parte di una richiesta di finanziamento volta a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese di cui al PO FESR 2014/2020 – Azione 3.1.1_02a, progetto N. 104941000077”;*
- *“Sono state realizzate ai soli fini del rispetto delle tempistiche legate al buon esito del finanziamento stesso”;*
- *“Non sono mai state utilizzate ai fini della gestione dei rifiuti”.*

Il proponente rappresenta che, pur comportando una variazione dei dati metrici attuali, l'inserimento della tettoia e delle baie rimane entro i limiti riportati dalle Norme di Attuazione del P.R.G.; nel lay-out di progetto, tali strutture *“saranno preposte allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi posizionati in cassoni scarrabili”*. La relazione qualifica tale intervento come *“modifica non sostanziale che non comporta impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente”*, in quanto l'utilizzo della tettoia e delle baie per lo stoccaggio dei rifiuti sarebbe *“prevista nelle BAT di settore”*.

CONSIDERATO che, in merito alla proposta di variazione del lay-out di progetto, la relazione rappresenta che l'impianto *“nasce con lo scopo di ottimizzare i carichi di rifiuti destinati agli impianti di recupero/smaltimento finale”* e funge anche da hub per i rifiuti che la Marino Corporation, divisione logistica, provvede a ritirare presso terzi. Secondo il proponente, *“le richieste di mercato e l'utilizzo della tettoia e delle baie per lo stoccaggio dei rifiuti inducono la ditta a revisionare il lay-out di progetto, prevedendo sinteticamente”*:



- *“Lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi all’interno di cassoni scarrabili a tenuta posizionati sotto la tettoia e all’interno delle baie”;*
- *“Lo spostamento dell’area parcheggio mezzi, occupata dalle baie, sull’attuale area stoccaggio rifiuti esterna, che sarà parzialmente ridistribuita sotto la tettoia e all’interno delle baie”;*
- *“Rimodulazione degli spazi di stoccaggio all’interno del capannone”.*

A seguito della modifica del lay-out, la superficie occupata dallo stoccaggio dei rifiuti varierà rispetto a quanto autorizzato come segue:

- *“All’interno del capannone, area di stoccaggio pari a circa 471 m², inferiore al 60% della superficie totale coperta all’interno del capannone, pari a circa 954 m²,”*
- *“All’esterno del capannone, area di stoccaggio pari a circa 275 m²,”*
- *“Settore stoccaggio liquidi esterno al capannone pari a circa 82 m².”*

Il proponente *“Stante che la modifica del lay-out di progetto interessa sempre la stessa area d’impianto e che non sono previste nuove emissioni in atmosfera e nessun nuovo scarico”* ritiene che tale modifica non necessiti di valutazioni di tipo ambientale previste dagli allegati III e IV della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che il proponente precisa che attualmente in impianto non vengono svolte attività di trattamento sui rifiuti né all’interno né all’esterno e che non sono previste nuove lavorazioni; conseguentemente, secondo quanto riportato nella relazione, non sono previsti nuovi punti di emissione in atmosfera né nuovi scarichi rispetto a quanto già valutato e autorizzato dagli Enti competenti.

CONSIDERATO che, in ordine alla conformità delle modifiche con le BAT di settore, la relazione specifica che l’impianto *“è autorizzato in procedura ordinaria e non in A.I.A.”* e che, pertanto, *“non è richiesta la cogente applicazione delle BAT”*. Il proponente afferma che le modifiche sono conformi alle BAT di settore, posto che la copertura mediante tettoia e la delimitazione mediante baie dei rifiuti in aree esterne costituiscono accorgimenti raccomandati dalle Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, di cui alla Circolare Ministeriale prot. n. 1121 del 21/01/2019.

CONSIDERATO che, con riferimento al potenziale impatto ambientale della modifica proposta, la relazione rappresenta che la modifica relativa all’utilizzo della tettoia e delle baie per lo stoccaggio dei rifiuti costituirebbe *“una miglioria rispetto allo stoccaggio completamente all’aperto”*. Per quanto riguarda la variazione del lay-out, il proponente afferma che non vi sarebbero ripercussioni sull’ambiente, in quanto verrebbero sostanzialmente utilizzati presidi già esistenti, con parziale diminuzione delle aree di stoccaggio esterne e parziale aumento di quelle interne, comunque al di sotto della soglia indicata dalla normativa di settore.

CONSIDERATO che, sempre in ordine al potenziale impatto ambientale, il proponente riporta che l’aumento complessivo delle quantità in ingresso, pari a circa 620 t/a per rifiuti pericolosi e non pericolosi, è inferiore al 10% rispetto a quanto già autorizzato e determina un aumento del traffico indotto stimato in *“circa 22/25 mezzi all’anno rispetto ai flussi attuali”*.

CONSIDERATO che, relativamente all’integrazione dell’elenco dei codici EER, la relazione

rappresenta che i rifiuti per i quali si chiede l'ingresso in impianto appartengono a capitoli o sottocapitoli già valutati e autorizzati dall'Autorità competente e che pertanto il proponente afferma che non devono essere previsti ulteriori presidi ambientali per lo stoccaggio dei nuovi EER, oltre quelli già utilizzati in impianto.

CONSIDERATO che la relazione evidenzia inoltre che:

- Da un esame del portale SIVVI non risultano altre procedure incardinate presso l'ARTA in un vasto intorno dell'impianto;
- Non sarebbero presenti altri impianti di trattamento rifiuti di una certa rilevanza vicini al sito;
- L'attuazione delle modifiche non comporterebbe ulteriore utilizzo di risorse naturali rispetto a quelle già impiegate per il funzionamento dell'impianto;
- Non sarebbero previsti nuovi punti di emissione in atmosfera o nuovi scarichi;
- Non sarebbe prevista occupazione di nuove aree esterne al perimetro dell'impianto autorizzato.

CONSIDERATO che, nell'analisi costi-benefici, il proponente afferma che l'aumento delle quantità in ingresso consentirebbe all'impianto di ottimizzare maggiormente il numero di trasporti, sia per il ritiro dei rifiuti presso i produttori sia per il successivo conferimento agli impianti di recupero o smaltimento finale. Secondo la relazione, l'integrazione dei codici EER consentirebbe inoltre all'impianto di porsi come punto di riferimento per il conferimento di alcune categorie di rifiuti.

CONSIDERATO che, con riferimento ai benefici attesi, il proponente riporta:

- Riduzione del rischio di abbandono rifiuti;
- Riduzione delle emissioni connesse ai trasporti, mediante ottimizzazione dei carichi;
- Prevenzione della contaminazione del suolo mediante stoccaggio controllato;
- Migliore fruizione e gestione degli spazi esistenti.

CONSIDERATO che, nel confronto con la normativa di settore, il proponente sostiene che le operazioni contenute nella proposta di modifica *“non rientrano tra le operazioni contemplate nell'Allegato III e IV della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”* e, pertanto, non è necessaria l'attivazione di alcuna procedura di valutazione ambientale e che la proposta non contempla nuovi punti di emissione in atmosfera, nuovi scarichi, occupazione di nuove aree o variazioni sostanziali delle aree di stoccaggio, trattandosi di una rimodulazione interna all'ambito dell'impianto già autorizzato.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO E VALUTATO che il progetto riguarda modifiche a un impianto esistente di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, già autorizzato per le operazioni R13 e D15, sito in Strada Cavaliere Bosco n. 27, nel Comune di Santa Maria di Licodia;

CONSIDERATO E VALUTATO che, secondo quanto rappresentato dal proponente, le modifiche proposte consistono principalmente:

- Nell'ammodernamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche prima dello scarico in fognatura;
- Nell'aumento dei quantitativi annui di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso, entro il limite

del 10% rispetto ai quantitativi già autorizzati;

- Nell'integrazione dell'elenco dei codici EER in ingresso all'impianto;
- Nella variazione del lay-out interno ed esterno dell'impianto;
- Nell'utilizzo della tettoia e delle baie già realizzate per lo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi;

CONSIDERATO E VALUTATO che le modifiche prospettate interessano un impianto già esistente e non comportano, secondo la documentazione depositata, nuova occupazione di aree esterne al perimetro impiantistico autorizzato;

CONSIDERATO E VALUTATO che il proponente rappresenta che restano invariati gli scarichi e i punti di emissione già autorizzati e che non sono previste nuove attività di trattamento dei rifiuti, permanendo l'assetto gestionale riferito alle operazioni di stoccaggio R13 e D15;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'ammodernamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche si configura come intervento di efficientamento dei presidi ambientali esistenti, ferma restando l'invarianza del punto di scarico e del punto di prelievo per i monitoraggi in autocontrollo;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'utilizzo della tettoia e delle baie già realizzate per lo stoccaggio di rifiuti solidi non pericolosi appare finalizzato a una migliore organizzazione degli spazi, a una più ordinata separazione delle aree di deposito e alla riduzione dell'esposizione dei rifiuti agli agenti meteorici;

CONSIDERATO E VALUTATO che la variazione del lay-out, secondo quanto rappresentato, riguarda la diversa distribuzione funzionale degli spazi di stoccaggio all'interno del perimetro impiantistico già autorizzato e non determina l'introduzione di nuove lavorazioni o di nuove sezioni impiantistiche di trattamento;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'incremento dei quantitativi annui in ingresso risulta contenuto entro il limite del 10% rispetto ai quantitativi già autorizzati e che il traffico veicolare aggiuntivo stimato dal proponente risulta limitato a circa 22/25 mezzi/anno;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'integrazione dell'elenco dei codici EER è riferita, secondo la documentazione depositata, a rifiuti riconducibili a capitoli o sottocapitoli già oggetto di precedenti valutazioni e autorizzazioni, ferma restando la necessità che ogni codice sia gestito con presidi e modalità operative coerenti con le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità del rifiuto;

CONSIDERATO E VALUTATO che, per quanto riguarda il regime vincolistico e localizzativo, il proponente rappresenta l'assenza di nuovi elementi ostativi connessi alle modifiche proposte, trattandosi di interventi riferiti a un impianto esistente, ubicato in area produttiva e già oggetto di precedenti titoli ambientali e autorizzativi;

CONSIDERATO E VALUTATO che, secondo quanto riportato nella lista di controllo, l'impianto ricade in area D1 e non risultano presenti ricettori sensibili direttamente interessati dalle modifiche proposte.

RITENUTO che gli elementi sopra richiamati consentono di qualificare le modifiche proposte come interventi di ottimizzazione tecnica e gestionale dell'assetto impiantistico esistente;



RITENUTO che resta ferma la necessità di acquisire, ove dovuti, gli aggiornamenti dei titoli autorizzativi di settore, inclusa l'eventuale modifica dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, nonché ogni ulteriore atto, nulla osta o parere di competenza degli enti preposti.

RITENUTO che, sulla base della documentazione esaminata, le modifiche proposte non appaiono idonee a determinare potenziali impatti ambientali significativi e negativi ulteriori rispetto a quelli già valutati nell'ambito dei precedenti procedimenti ambientali e autorizzativi;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

R I T I E N E

che il progetto denominato “Modifiche all'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Strada Cavaliere Bosco n. 27, nel Comune di Santa Maria di Licodia (CT)” non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 29.05.2026 COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 29.05.2026, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

1.	ARMAO	Gaetano	PRESENTE
2.	AMICO	Angelo	PRESENTE
3.	BARATTA	Domenico	PRESENTE esce 12.50
4.	BORDONE	Gaetano	PRESENTE
5.	CASINOTTI	Antonio	PRESENTE
6.	CASTELLANO	Gianlucio	PRESENTE
7.	CILONA	Renato	PRESENTE
8.	CURRÒ	Gaetano	PRESENTE Entra 13.46
9.	D'AMATO	Salvatore	PRESENTE
10.	DIELI	Tiziana	PRESENTE Entra 13.00
11.	D'URSO	Alessio	PRESENTE
12.	FALCONE	Antonio	PRESENTE Entra 10.43
13.	FERRAÙ	Giovanni	PRESENTE
14.	FICANO	Filippo	PRESENTE
15.	GAMBINO	Antonino	PRESENTE
16.	GENTILE	Giuseppe	PRESENTE
17.	GUGLIELMINO	Antonino	PRESENTE
18.	ILARDA	Gandolfo	PRESENTE
19.	IUDICA	Carmelo	PRESENTE
20.	LATONA	Roberto	ASSENTE
21.	LA CARRUBBA	Alberto	PRESENTE
22.	MAIO	Pietro	PRESENTE
23.	MANGIAROTTI	Maria Stella	PRESENTE
24.	MARRONE	Roberta	PRESENTE esce 14.00
25.	MARTORANA	Giuseppe	PRESENTE
26.	MELI	Matteo	PRESENTE
27.	MIGNEMI	Giuliano	PRESENTE
28.	MINARDI	Francesco	PRESENTE entra 10.47
29.	MINNELLA	Vincenzo	PRESENTE
30.	MODICA	Dario	PRESENTE
31.	MONTALBANO	Luigi	PRESENTE
32.	ORIFICI	Michele	PRESENTE
33.	PAGANO	Andrea	PRESENTE
34.	PATANELLA	Vito	PRESENTE esce 10.27
35.	PEDALINO	Andrea	PRESENTE
36.	PELLERITO	Santino	PRESENTE
37.	PERGOLIZZI	Michele	PRESENTE
38.	PISCIOTTA	Antonino	PRESENTE
39.	RANIOLO	Ignazio	PRESENTE entra 12.00
40.	RONISVALLE	Fausto	PRESENTE
41.	SALERNO	Giuseppe	PRESENTE
42.	SALVIA	Pietro	ASSENTE
43.	SANTINI	Attilio	PRESENTE
44.	SANTORO	Giampiero	PRESENTE entra 11.20
45.	SAVASTA	Giovanni	PRESENTE
46.	SCIANGULA	Anna Maria	PRESENTE entra 10.42
47.	SEIDITA	Giuseppe	PRESENTE esce 10.42.entra 13.30
48.	SEMILIA	Barbara	PRESENTE esce 11.51
49.	SEMINARA	Salvatore	PRESENTE
50.	SPINELLO	Daniele	PRESENTE entra 12.50



51.	TOMASINO	Maria Chiara	PRESENTE
52.	TORTORA	Adriano	PRESENTE
53.	VERNOLA	Marcello	PRESENTE
54.	VIOLA	Salvatore	PRESENTE
55.	VOLPE	Gioacchino	PRESENTE

Il Presidente
Prof. Avv. G. Armao